

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per
l'Autonomia Scolastica – Uff. VI

Prot. AOODGOS 1855

Roma, 18.06.08

Oggetto: debiti formativi degli alunni con disabilità. Docenti di sostegno

In relazione al quesito posto, relativo all'oggetto, si fa presente che il Consiglio di classe può prevedere anche per l'alunno con disabilità, con PEI di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 104 del 5-2-1992, la frequenza di un corso di recupero, in sede di valutazione dei livelli di apprendimento raggiunti dall'alunno in relazione agli obiettivi previsti dal PEI. Il medesimo Consiglio di classe può deliberare che al corso sia presente anche il docente di sostegno per le ore ritenute necessarie al fine di sostenere il disabile per il superamento delle difficoltà riscontrate. Il docente di sostegno viene retribuito secondo le norme contrattuali vigenti, nell'ambito dei finanziamenti assegnati alle scuole per i corsi di recupero.

Va ribadito che le decisioni sia per la frequenza ai corsi di recupero dell'alunno disabile che per la partecipazione a tali corsi del docente di sostegno devono essere espressione di delibera dell'intero Consiglio di classe, sulla base dei criteri generali stabiliti dal collegio docenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario Dutto